

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUZARI, SEGNANA, DE LUCA, LA ROSA e LA PENNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1969

Interventi per il funzionamento dei Consigli di valle e delle Comunità montane

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si è prevista la possibilità che i Comuni montani si riuniscano in Consorzi per meglio conseguire finalità di sviluppo socio-economico e per svolgere attività sostitutive dei Consorzi di bonifica, in loro mancanza.

A seguito di tale legge si sono costituiti numerosi Consigli di valle la cui azione può essere, e in alcune zone è stata, preziosa per superare il grave stato di depressione in cui versano i territori montani, per una adeguata organizzazione turistica e per una correlativa azione di propaganda.

Tuttavia la legge non ha previsto alcuna forma di intervento in favore di tali Enti talchè gli oneri vengono a gravare per intero sulle popolazioni dei comprensori montani stessi.

La situazione deficitaria dei bilanci comunali e il basso reddito-*pro capite* dei valligiani hanno indotto tutti i Consigli di valle a stabilire il contributo a carico dei con-

sorziati in misura così bassa da rendere impossibile quello stesso minimo di funzionalità connesso con l'espletamento, anche limitato, dei compiti assegnati ai Consigli stessi.

Appare necessario intervenire perchè i Consigli di valle possano assolvere ai propri compiti di propulsione in una più ampia forma e con una collaborazione organica tra l'Ente decentrante (Ministero dell'agricoltura) e il maggior Ente locale (la Provincia) e le Camere di commercio cui spetterebbero compiti di sostegno dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato.

È sembrato anche utile ai proponenti di consentire, per legge, che i Consigli di valle possano contrarre mutui con le stesse norme previste per gli Enti locali, limitatamente alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

Le Comunità montane e i Consigli di valle sono stati costituiti a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decentramento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle esperienze già allora maturate in talune regioni dell'Arco alpino che avevano raggruppato i piccoli Comuni di ogni valle in organismi comunitari, denominati appunto Comunità montane o Consigli di valle.

L'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani propose di estendere tale iniziativa a tutto il territorio montano del Paese.

A seguito del decreto del Presidente della Repubblica suddetto ed in concomitanza

con l'azione intrapresa da una parte dallo Stato e dall'altra dagli Enti locali per il progresso economico e sociale delle popolazioni montane, si sono costituiti, a tutto oggi, 86 Consigli di valle e Comunità montane raggruppando un totale di 1.030 Comuni, rispetto ai 2.615 Comuni montani compresi nelle « zone montane » a suo tempo delimitate dalle Commissioni censuarie provinciali.

Le comunità montane o Consigli di valle sono così distribuiti:

Regione	Consiglio di valle o Com. mont.	Comuni inclusi
Piemonte	n. 35	n. 344
Liguria	» 5	» 41
Lombardia	» 12	» 228
Trentino Alto Adige	» 2	» 29
Veneto	» 11	» 119
Friuli Venezia Giulia	» 2	» 42
Emilia Romagna	» 2	» 33
Toscana	» 6	» 63
Lazio	» 5	» 63
Abruzzi	» 4	» 34
Sicilia	» 1	» 24
Sardegna	» 1	» 10
Totale	n. 86	n. 1.030

Risultano in corso di costituzione in varie Regioni n. 10 Comunità montane.

La vita di tali organismi dal punto di vista finanziario è stata ed è difficile poichè il bilancio delle Comunità montane è rappresentato dalle quote volontariamente versate dai Comuni membri e che in genere sono fissate in un importo annuo che varia dalle 20 alle 50 lire *pro capite*. Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio che aderiscono alle Comunità montane, in qualche caso, hanno erogato contributi straordinari per consentire la funzionalità dell'Ente.

Allo scopo, pertanto, di dare a questi Enti maggiore possibilità di azione ed allo scopo

di sollecitare la costituzione delle Comunità montane in tutte le Regioni del Paese, si rende necessario un intervento contributivo dello Stato e la instaurazione di una organica forma di collaborazione con le province, le CCIA e gli Enti di sviluppo.

L'indicazione dei compiti delle comunità montane e degli organi delle stesse, tiene conto delle esperienze già acquisite e degli orientamenti emersi in tale materia, ed espressi dalle Comunità nei Congressi dell'UNCEM e nei Convegni nazionali svoltisi anche recentemente. In aggiunta ai Comuni è prevista la partecipazione delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio e di altri « Enti pubblici interessati

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allo sviluppo della zona ». Tali Enti sono da individuarsi nei Consorzi di bonifica montana, nei Consorzi di bacini imbriferi montani e nelle Aziende speciali consorziali e nei Consorzi forestali, Enti tutti che, pur avendo molte volte dimensioni territoriali diverse da quella della zona in cui si è costituita la Comunità montana, vi hanno diretto interesse.

Scopo inoltre del presente disegno di legge è di dare concreta applicazione alle indicazioni contenute nella legge 27 luglio 1967, n. 685, approvante il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70. Il paragrafo 161 del programma recita testualmente:

« Per le zone montane si ritiene necessario:

1) una politica che consenta una sistemazione definitiva della loro economia attraverso interventi legislativi e provvidenze economiche atte a:

a) classificare in modo univoco ed a tutti gli effetti il territorio montano, individuando in esso le "zone montane" geograficamente unitarie e socio-economicamente omogenee;

b) fissare interventi specifici rivolti alla eliminazione degli attuali squilibri economici e sociali;

c) considerare la "zona montana" come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani;

d) riconoscere, nel quadro della programmazione regionale, la comunità montana ed il Consiglio di Valle, opportunamente integrato da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa;

2) si dovrà attuare una radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei Comuni montani e dichiarati economicamente depressi, che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenere l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro ».

Evidentemente questo disegno di legge non ha la pretesa di risolvere i gravi e controversi problemi della montagna e delle regioni arido-collinari di cui va ancora purtroppo sottolineata l'arretratezza, in termini di reddito *pro capite*, dei residenti rispetto al restante territorio.

Vuole solo questo disegno di legge consentire ad organismi altamente rappresentativi di collaborare ai fini della programmazione ed esecuzione di opere, inserendoli in un contesto più ampio e sollevandoli, almeno in parte, dalle loro estreme difficoltà attuali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, i territori classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 991, e successive modificazioni, possono essere suddivisi in « zone » aventi continuità geografica ed omogenee sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Art. 2.

In ciascuna « zona montana », su richiesta dei tre quinti dei Comuni in essa in tutto o in parte ricadenti, può essere costituito secondo le norme in vigore il Consorzio di carattere permanente denominato « Comunità montana ».

Le funzioni di Comunità montana possono essere assunte in mancanza della « Comunità montana » dal Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano, costituito a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora la maggior parte del territorio del bacino imbrifero montano sia compresa nella « zona montana » delimitata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Le Amministrazioni provinciali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi di bonifica montana e le aziende speciali consorziali aventi sede e giurisdizione nel territorio in cui si costituisce la Comunità possono aderire alle Comunità montane istituite nelle rispettive province. La loro quota di adesione annua è stabilita in un importo non inferiore a un terzo dei contributi posti a carico di tutti i Comuni consorziati.

Art. 3.

La Comunità montana si costituisce allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale del comprensorio. La Comunità montana assume le funzioni previste dall'articolo 161 della legge 27 luglio 1967, numero 685.

La Comunità montana si propone in particolare:

a) di promuovere e coordinare gli studi per la conoscenza delle condizioni fisiche, economiche e sociali del territorio nel quale opera;

b) di formulare un programma generale degli interventi necessari a risolvere con visione unitaria e coordinata i problemi del riassetto e di sviluppo globale dell'economia della zona montana, compresi quelli urbanistici, nel quadro della programmazione regionale, anche per delega del Ministero del bilancio e della programmazione economica e delle Regioni;

c) di svolgere l'azione necessaria per ottenere gli occorrenti interventi da parte dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche per procedere direttamente o in concorso con queste per settori particolari;

d) di provvedere agli aggiornamenti del programma richiesti dall'evolversi delle situazioni locali e generali;

e) la Comunità montana può assumere le funzioni di Consorzio di comuni di bacino imbrifero montano e di strumento consorziale pubblico per la realizzazione della bonifica montana, attuando le predette funzioni attraverso i propri organi statuari.

Le Comunità montane devono essere sentite in relazione ai programmi economici regionali, ai piani comprensoriali di sviluppo agricolo, ai piani comprensoriali turistici, ove si tratti di Comunità ricadenti in zone classificate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ed alla costituzione di Consorzi di bonifica montana ricadenti nel loro territorio.

Art. 4.

Un rappresentante delle Comunità montane di ciascuna provincia, prescelto tra gli amministratori delle Comunità, fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo. Un rappresentante delle Comunità montane della Regione, pre-

scelto tra i Presidenti delle Comunità esistenti nella Regione stessa, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica.

Art. 5.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono rappresentate nel Consiglio della comunità dal proprio Presidente o da un suo delegato. Il rappresentante della Provincia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può assumere la presidenza della Comunità montana.

Alle sedute dei Consigli delle Comunità montane che assolvono compiti di carattere turistico partecipa un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concorrere nella spesa di funzionamento delle Comunità montane e dei Consigli di valle mediante la erogazione di sussidi annuali, in misura non eccedente il complessivo importo dei contributi a carico degli enti consorziati.

Le Comunità montane sono ammesse a contrarre mutui per opere pubbliche con Istituti finanziari alle stesse condizioni e con le modalità previste per i Comuni e le Province. La garanzia nei confronti degli Enti mutuanti può essere eccezionalmente costituita sull'entrata indicata nel comma precedente.

Art. 7.

Le Amministrazioni provinciali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Enti di sviluppo agricolo sono autorizzati a prestare assistenza tecnica ed amministrativa alle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Il Ministero dell'agricoltura può disporre, valutate le esigenze dell'economia agricola della zona, l'istituzione di nuclei di assistenza tecnica presso le Comunità montane avvalendosi di personale in servizio presso gli Ispettorati agrari e gli Ispettorati delle foreste.

Art. 8.

Alla spesa prevista per l'anno 1969 in lire 200 milioni si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 sul capitolo 1196, di lire 50.000.000 sul capitolo 1409 e di lire 100 milioni sul capitolo 5610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio.